

DISEGNO DI LEGGE AS N. 3249

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA”

EMENDAMENTI

17 APRILE 2012

Art. 3

(Contratti a tempo determinato)

Al comma 1. lettera b) sopprimere le parole “di durata non superiore a sei mesi”.

Al comma 1 la lettera d) è soppressa.

Al comma 1, lettera e), prima delle parole “all’articolo 5, comma 2”, è aggiunto il seguente periodo: “all’articolo 5, comma 1, le parole “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dieci per cento”; le parole “quaranta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;

Al comma 1 lettera g) le parole “sessanta giorni” sono sostituite da “venti giorni” e le parole “novanta giorni” sono sostituite da “quaranta giorni”.

Al comma 1 la lettera h) è soppressa.

Il comma 3 è soppresso.

Il comma 4 è soppresso.

Motivazione

Le proposte di emendamento non possono determinare prassi abusive dell’istituto contrattuale in questione. Il termine dei sei mesi, fissato per l’ a-causalità del contratto a termine, non appare giustificato nella logica di revisione che il legislatore ha inteso definire. Pare più corretto eliminare il tetto dei 6 mesi per permettere alle imprese un utilizzo del lavoro a termine adatto alle esigenze di temporaneità che il mercato richiede.

Si ritiene opportuna una rimodulazione delle maggiorazioni retributive a carico delle imprese quale corretto bilanciamento della estensione dei c.d. periodi cuscinetto

E’ rispettoso delle Direttiva n. 99/70/CE l’ampliamento dell’intervallo tra un contratto ed un altro a 20 giorni per il contratto di durata inferiore a sei mesi e 40 giorni per il contratto di durata superiore (i termini in questione nel ddl n. 3249 sono fissati in sessanta e novanta giorni).

La disposizione che si intende abrogare (comma 1 lettera h), nel causare una commistione di discipline emanate in figure contrattuali diverse, provoca un'incertezza nell'applicabilità delle norme. A ciò si aggiunga la considerazione per la quale, qualora nel computo del periodo massimo dei 36 mesi si considerino i periodi di somministrazione, si vanificherebbe l'effetto positivo dell'incontro tra soggetto privo di occupazione ed azienda in cerca di dipendente, la quale normalmente è portata ad introdurre nel proprio assetto produttivo un lavoratore che conosca la realtà aziendale.

Non si ravvisano le ragioni che giustificano il riconoscimento al lavoratore a tempo determinato di un termine per l'impugnazione stragiudiziale di 120 giorni, più ampio rispetto a quello di 60 giorni previsto nella generalità dei casi. Per questo motivo si chiede la soppressione sia del comma 3 che del comma 4.

Art. 4

(Contratto di inserimento)

E' inserito il seguente comma:

01. All'articolo 57, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "L'eventuale periodo di prova deve essere previsto in forma scritta".

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il comma 3 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, è abrogato".

E' aggiunto il comma 1 bis: "all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "I predetti contratti collettivi possono, in alternativa a quanto sopra, stabilire la retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento in misura percentuale".

Motivazione

Il contratto di inserimento/reinserimento ha facilitato l'ingresso nel mercato del lavoro di circa 50 mila posizioni nel primo semestre 2011 (dati INPS), garantendo una collocazione professionale a lavoratori "svantaggiati" di cui al Regolamento 800/2008 nonostante il periodo di crisi economica. Conseguentemente non si ritiene opportuno abrogare l'intera disciplina, ma al contrario rivederne alcuni profili (quali il periodo di prova e il salario d'ingresso), al fine di rendere l'istituto più funzionale alle esigenze di ricollocazione professionale più anziano che venga estromesso dal ciclo produttivo, anche alla luce dell'innalzamento dell'età pensionabile. In altri termini, se il contratto di apprendistato deve rappresentare il principale strumento di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, quello di inserimento può essere migliorato per tutelare le aspettative di reimpiego delle categorie di lavoratori socialmente più deboli.

Essendo consapevoli della necessità di ridurre i costi in capo allo Stato, si propone tuttavia il mantenimento dell'abrogazione, proposta dal Governo, degli incentivi economici che accompagnavano l'utilizzo di tale tipologia contrattuale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 53 del presente ddl.

Art. 5

(Apprendistato)

Al comma 1 la lettera d) è soppressa.

Il comma 3 è soppresso.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

4. All'art. 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la parola "ventinove" è sostituita con "trentadue";
- b) al comma 2, la parola "tre" è sostituita con "quattro";
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a dodici mesi";
- d) al comma 3 le parola "triennio" è sostituita con "quadriennio". Allo stesso comma sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata."

Motivazione

La norma di cui si chiede la soppressione subordina la possibilità per il datore di lavoro di assumere nuovi apprendisti alla conferma in servizio, nel triennio precedente, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Il comma 3, di cui anche si chiede la soppressione, prevede un periodo transitorio, di tre anni dall'entrata in vigore della legge, nel quale tale quota è pari al 30%.

Si tratta di una modifica al d.lgs. n. 167/2011, e in particolare all'art. 2, comma 1, lett. i), che, al contrario, affida alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire forme e modalità per favorire la conferma in servizio degli apprendisti.

L'introduzione di una percentuale di conferme stabilita dalla legge in misura uguale per tutti i settori e per tutte le imprese appare, pertanto, irragionevole, poiché tratta alla stessa stregua piccole imprese, grandi imprese e imprese artigiane.

E', infatti, evidente che subordinare la possibilità di assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una quota dei precedenti, rende di fatto inutilizzabile tale strumento per le imprese artigiane e per le micro e piccole imprese, determinando anche un grave danno per l'occupazione.

Nelle imprese artigiane, in particolare, l'apprendistato è uno strumento fondamentale per la trasmissione dei saperi, nonché delle conoscenze e competenze che non possono essere acquisite al di fuori dell'impresa. Tale istituto, oltretutto, ha consentito a molti apprendisti, una volta terminato il percorso in azienda, di avviare una propria attività imprenditoriale, assicurando lo sviluppo economico e nuova occupazione, anche in territorio del nostro Paese ad elevatissima disoccupazione (in particolare, disoccupazione giovanile).

La previsione di cui si chiede la soppressione, inoltre, rischia di vanificare le previsioni della legge 8 agosto 1985, n. 443 – cosiddetta legge quadro dell'artigianato – che definisce nel dettaglio le caratteristiche delle imprese artigiane, ivi compresi i vincoli numerici riferiti al numero di apprendisti che possono essere assunti per ogni impresa.

La proposta di emendamento è finalizzata a rendere l'apprendistato, finora scarsamente utilizzato anche a causa di rigidità normative, il canale di accesso dei giovani al mercato del lavoro, intervenendo strutturalmente su alcuni profili relativi alla disciplina in vigore sull'apprendistato professionalizzante.

Si propone pertanto di:

- elevare la soglia anagrafica di attivazione dagli attuali 29 a 32 anni per ampliare la platea dei soggetti che ne possono fruire.
- elevare la durata del periodo di apprendistato da 3 a 4 anni, anche al fine di mitigare l'attuale disparità fra settori produttivi (v. artigianato), incentivando quindi il ricorso all'istituto da parte delle imprese;
- ridurre la quantità di formazione di base e trasversale per laureati e diplomati, tenendo quindi conto delle effettive esigenze formative del lavoratore;
- prolungare il periodo di prova sino a 12 mesi, al fine di favorire l'utilizzo dell'istituto da parte delle aziende;

- **riconoscere espressamente alle imprese che abbiano capacità formativa la possibilità di svolgere la formazione integralmente al proprio interno o con propria organizzazione, allo scopo di rendere la formazione adeguata e coerente alle effettive esigenze delle imprese;**
- **potrà eventualmente modularsi la disciplina degli incentivi in relazione alla maggiore durata dell'apprendistato e all'innalzamento dell'età di accesso, così da contemperare i possibili riflessi sulla finanza pubblica.**

Art. 7

(Lavoro intermittente)

Al comma 1 lettera b) dopo la parola "territorio", sopprimere le seguenti ",mediante fax o posta elettronica certificata" e dopo le parole "sono individuate" sopprimere la parola "ulteriori".

Al comma 1 lettera b) le parole "da euro 1000" fino a "n.124" sono sostituite dalle parole "da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".

Al comma 1 la lettera c) è soppressa.

Motivazione

Il lavoro intermittente può, nell'ambito di una disciplina regolamentata dai contratti collettivi o in alternativa dal Decreto Ministeriale, determinare una buona flessibilità in entrata per lavori discontinui. Nel primo semestre del 2011 (dati INPS) i contratti di lavoro a chiamata hanno superato il numero di duecentomila. Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene opportuna una riduzione di quelle previste nel ddl in esame in quanto riferite ad adempimenti ulteriori rispetto alla corretta istaurazione del rapporto di lavoro che comunque segue gli obblighi ordinari.

Art. 8

(Lavoro a progetto)

Al comma 1 con riferimento alla lettera a) sopprimere le parole da “1. Ferma restando” sino alle parole “commercio” e sostituirle con le seguenti parole “Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,”.

Al comma 1 lettera f) sopprimere le parole “da che possono” sino a “nazionale”.

Motivazione

Gli artt. 73 e 74 del dlgs n. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, hanno apportato contestualmente e secondo logiche paritetiche modifiche alla disciplina di due figure professionali che, nella rispettiva diversità di funzioni contrattuali, presentano caratteristiche affini.

La prima figura professionale è riferita agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all’art. 1742 ss c.c. e alla l. n. 204/1985. La seconda figura professionale è riferita agli agenti di affari in mediazione di cui all’art.1754 ss c.c. e alla l. n. 39/1989.

Tali figure professionali sono frutto di una comune evoluzione normativa che è in via di consolidamento per gli aspetti correlati alla concorrenza e allo svolgimento delle attività professionali nel mercato italiano.

Data questa affinità tra figure professionali, per evitare irragionevoli disparità di trattamento tra agenti di commercio e agenti di affari in mediazione si propone di emendare il “Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” aggiungendo, nella parte della norma in cui si esclude dall’applicazione della disciplina del lavoro a progetto il contratto di agenzia, le forme di lavoro autonomo coordinato derivanti anche dallo svolgimento di attività di cui alla figura professionale dell’agente di affari in mediazione.

La richiesta di modifica della lettera f) origina dalla convinzione secondo cui il lavoro autonomo non può rientrare nella regolazione dello strumento contrattuale attinente alla regolazione dei rapporti di lavoro subordinato.

Art.9

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

Al comma 1 dopo le parole “art. 69bis” sostituire le parole da “1. Le prestazioni” sino a “del committente.” con le seguenti: “Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 61, comma 3, qualora la persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto fornisca prova dei seguenti presupposti:

- a) Che la prestazione abbia una durata pluriennale
- b) Che la prestazione sia resa in regime di monocommittenza
- c) Che il prestatore sia tenuto a svolgere la propria attività prevalentemente presso una delle sedi del committente”

Il comma 2 dell’art. 69 bis è soppresso.

Motivazione

Il meccanismo della presunzione che il legislatore intende applicare al regime del lavoro autonomo in P.IVA frena lo sviluppo di ogni genuina forma di autoimprenditorialità. Si ritiene pertanto che i criteri sopra indicati debbano costituire degli elementi elettivi ai fini dell’attività ispettiva.

Art. 13

(Modifiche alla legge 15 luglio 1966 n. 604)

Al comma 4 le parole da “deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore”.

Al comma 4 le parole “dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e” sono soppresse.

Al comma 4, la parola “richiesta” va sostituita con “comunicazione”.

Al comma 4 dopo le parole “di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.” sono aggiunte le seguenti parole “Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile”.

Al comma 4 le parole “se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore” sono soppresse.

Motivazione

La comunicazione preventiva relativa all'intenzione di licenziamento da effettuare alla DTL e al lavoratore genera sbilanciamento fra le parti e burocratizzazione eccessiva degli adempimenti.

Per questa ragione la procedura di conciliazione deve essere successiva alla comunicazione del licenziamento (e non alla comunicazione dell'intenzione di licenziamento).

Inoltre il ddl n. 3249 prevede che la procedura di conciliazione venga svolta esclusivamente innanzi alla DTL/commissione relativa. A nostro avviso vanno recuperate anche le sedi di conciliazione stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 14

(Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)

Al comma 1, lett. b), quarto paragrafo sopprimere le seguenti parole “*della legge*,”.

Motivazione

L'emendamento intende eliminare il riferimento alla legge per evitare incertezze sul piano interpretativo. Non risultano, infatti, presenti nel nostro ordinamento tipizzazioni legali di sanzioni disciplinari ed allo stesso tempo è opportuno evitare che il richiamo della legge possa essere letto come un rinvio a principi più generali in tema di sanzioni disciplinari.

Art. 15

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

Al comma 3, sostituire le parole *“In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18”*, con le seguenti *“In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma del medesimo articolo 18”*.

Motivazione

Riteniamo utile assicurare una maggiore certezza alle imprese evitando che un eventuale errore di valutazione, commesso in sede di applicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori interessati dal licenziamento, possa risolversi in un ordine di reintegrazione di una pluralità di lavoratori emanato a distanza di anni dall'intimazione del licenziamento. L'applicazione della tutela indennitaria non solo è più in linea con gli obiettivi di certezza del diritto perseguiti dal Governo, ma risulta anche coerente con il documento approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.

All'art. 4, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola “quarantacinque” è sostituita con “venti”.

All'art. 4, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola “trenta” è sostituita con “venti”.

All'art. 5, dopo il comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente 1bis:

1bis. Al fine di contenere l'impatto sociale della procedura e sempre in assenza di accordi collettivi sui criteri di scelta, sino a concorrenza del numero complessivo degli esuberi dichiarati nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, l'impresa potrà comunque licenziare: a) i lavoratori con i profili professionali dichiarati in esubero che matureranno il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale a qualsiasi titolo riconosciuto; b) i lavoratori che manifestino in forma scritta la loro non opposizione al licenziamento”.

Motivazione

L'emendamento tende a rendere più celere la procedura di mobilità e ad individuare nuovi criteri di scelta al fine di contenere l'impatto sociale del licenziamento.

Art. 17

(Tutela urgente)

Al comma 1 dopo le parole "*posta elettronica certificata*", sono inserite le seguenti parole "*almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione*".

Il comma 3 è soppresso.

Motivazione

Il primo emendamento intende garantire al convenuto un termine certo per la sua costituzione, così da garantire quell'effettivo "*rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi nel processo*" che il Governo ha espressamente posto tra i principi ispiratori fondamentali del rito speciale per le controversie in tema di licenziamento nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.

Alla stessa *ratio* risponde anche il secondo emendamento che, unitamente all'emendamento relativo all'art. 18 comma 7 che segue, intende garantire una maggiore tutela del diritto di difesa garantendo la possibilità sospendere l'ordinanza, laddove il giudice dell'opposizione ritenga opportuno provvedervi poiché sussistono "*gravi motivi*".

Art. 18

(Opposizione)

Il comma 7 è sostituito dal seguente *“Alla prima udienza il giudice può sospendere o revocare l’efficacia dell’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all’art. 17, comma 2, se ricorrono gravi motivi”*.

Motivazione

Vedi motivazione del secondo emendamento all’articolo 17.

Art. 23

(Requisiti ASpl)

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto intervenga con la fruizione dei trattamenti di cui all’art. 42, comma 8, lettera b), ovvero all’art. 52, comma 1, che saranno proporzionalmente ridotti per il periodo di percezione dell’indennità stessa”.

Motivazione

La proposta ha l’obiettivo di non escludere dalla sfera dei destinatari dell’assegno sociale per l’impiego (ASpl) lavoratori anziani che accettino una risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, con conseguente riduzione proporzionale dei rispettivi trattamenti.

Art. 25

(Durata)

All'art. 25, dopo il primo comma, inserire i seguenti commi:

“2. Al lavoratore destinatario dell'indennità di cui all'art. 22 che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.”.

Motivazione

I buoni risultati finora ottenuti in termini di creazione di nuove imprese e di salvaguardia dei livelli occupazionali che si sono realizzati con le norme che hanno incentivato l'autoimprenditorialità, giustificano la proposta di replicare l'incentivo anche in riferimento alla nuova indennità che il lavoratore percepisce in caso di disoccupazione (ASpl) e alla stessa stregua dell'art. 1, comma 8, della legge n. 102/2009.

Va evidenziato come mediamente i costi finanziari di tali incentivi siano recuperati in pochissimi anni grazie alle maggiori entrate fiscali che le nuove imprese assicurano all'erario.

L'incentivo dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2013 per i lavoratori licenziati da imprese non soggette alla CIGS e dal 1° gennaio 2017 (coincidenza con il termine della mobilità) per i lavoratori licenziati da imprese soggette alla CIGS.

Art.29

(Contribuzione di finanziamento)

Al comma 3, è aggiunto il seguente periodo:

“Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si procederà ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpl così come definita dall’articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l’anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all’allineamento graduale all’aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell’articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Al comma 5 lettera b) dopo la parola “modificazioni” sono inserite le seguenti parole” nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368”.

Al comma 6 le parole “Nei limiti delle ultime sei mensilità” sono sostituite con le seguenti: “Nei limiti delle ultime dodici mensilità”. Al secondo periodo le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti: “entro il termine di dodici mesi”.

Motivazione

Il ddl n. 3249 individua categorie troppo ristrette di stagionalità per l’esonero del contributo aggiuntivo (art. 29, co. 5, lett. d). Si propone l’esclusione del lavoro stagionale definito anche dalla contrattazione collettiva (vedi formula dell’art. 5, co. 4 ter, del d.lgs. 368/2001).

Nella stessa prospettiva si propone di elevare il periodo del contratto a termine per il quale è possibile il recupero, da parte del datore di lavoro che stabilizzi il rapporto, del contributo addizionale. Si ritiene coerente la proposta con l’obiettivo della riforma di incentivare il ricorso al contratto a tempo indeterminato.

Al comma 7 dopo la parola “dimissioni” aggiungere “e da risoluzione consensuale”.

Al comma 8 dopo la parola “dimissioni” aggiungere “e da risoluzione consensuale”.

Motivazione

Il contributo per il licenziamento non viene escluso per i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 29, co. 7). Anche per il coordinamento tra norme (art. 29, co. 7 e art. 23, co. 2), si propone di aggiungere al campo di esclusione di cui all’art. 29, co. 7, anche i casi di risoluzione consensuale.

Il comma 10 è depennato.

Motivazione

La proposta mira ad eliminare la previsione, ancorché in vigore dal 2017, secondo la quale in mancanza di accordo l’azienda è tenuta a pagare ai fini del finanziamento dell’ASpl un contributo pari a tre volte l’ammontare del contributo di licenziamento. Si tratta di una misura particolarmente onerosa e penalizzante per le aziende che rischia di fatto di condizionare lo svolgimento della procedura sindacale.

Al comma 11 le parole “una contribuzione pari all’1,31%” sono sostituite dalle seguenti “una contribuzione pari allo 0,20%”.

Motivazione

La previsione di un contributo aggiuntivo per gli apprendisti nella misura dell’1.31% determina un aggravio di oneri contributivi a carico delle imprese che appare in controtendenza rispetto all’obiettivo di fare dell’apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. Se ne propone pertanto una significativa riduzione nella misura dello 0,20%.

Art. 30

(Decadenza)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge.”

Motivazione

La decadenza dal trattamento è strettamente collegata, nella stessa logica dell'attuale indennità di disoccupazione, alla disponibilità ed alla partecipazione alle politiche attive. La disposizione attuale non contempla espressamente queste ipotesi, così facendo venir meno il nesso di condizionalità, imprescindibile ai fini della concessione dello strumento di sostegno al reddito.

Art.36

(Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)

Al Comma 1 le parole "al 19% per l'anno 2013, al 20% per l'anno 2014, al 21% per l'anno 2015, al 22% per l'anno 2016, al 23% per l'anno 2017, al 24% a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 19% a decorrere dall'anno 2014 e al 20% a decorrere dall'anno 2016".

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a graduare l'incremento contributivo per gli iscritti alla Gestione Separata INPS per i pensionati e per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Nei confronti dei predetti soggetti l'aumento dei contributi, che segue quello recentemente introdotto dalla legge di stabilità per il 2012, nella misura del 18% per l'anno in corso, nell'incrementare il costo del lavoro, non appare motivato da necessità di bilancio, in considerazione del fatto che la recente riforma pensionistica ha reso più rigorosi i requisiti di accesso alla pensione e che la Gestione dei lavoratori parasubordinati presenta un rilevante attivo di esercizio e patrimoniale.

In questo caso, infatti, non si giustifica nemmeno la funzione di deterrenza contro un possibile uso improprio di un contratto parasubordinato.

Infine non si palesa nemmeno un miglioramento pensionistico significativo proporzionato al volume dei contributi versati.

La copertura delle minori entrate derivanti dal presente emendamento può essere individuata nell'ambito dei risparmi di spesa conseguiti con la recente riforma pensionistica (D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

Articolo 39

(Abrogazioni)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2) All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire le parole "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" con le seguenti:

"qualora la continuazione dell'attività sia stata disposta o non sia cessata".

Motivazione

In tema di cassa integrazione straordinaria, il ddl prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 223/1991, che disciplina la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria nelle ipotesi di assoggettamento dell'impresa a procedure concorsuali.

Il documento del 23 marzo prevedeva l'esigenza di "eliminare i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro", e, quindi, di eliminare la causale per procedura concorsuale con cessazione di attività (art. 3 della legge n. 223/1991).

In realtà, all'interno della norma vengono contemplate ipotesi in cui, nel corso della procedura, emergono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività, tanto da concedere, in questo caso, una apposita proroga, a tutela dell'occupazione.

Eliminare l'intera previsione – e non solamente le ipotesi in cui non sussistano "fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività" – preclude, anche laddove vi sia una relazione del curatore in questo senso, il mantenimento dell'occupazione, a dispetto di quanto indicato nel documento del 23 marzo 2012.

Art. 53

(Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)

Al comma 1, dopo le parole "in somministrazione" sono aggiunte le seguenti parole: "e di inserimento,".

Al comma 4 dopo le parole "delle politiche sociali" sono aggiunte le seguenti parole: "con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,".

Al comma 4 , la parola "annualmente" è soppressa.

Motivazioni

La conservazione del contratto di inserimento/reinserimento rende necessario il collegamento agli incentivi di cui all'art. 53 del presente disegno di legge. L'emendamento inerente la previsione triennale del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nasce dall'esigenza di rendere certi e fruibili gli incentivi.

Articolo 57

(Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili)

Al comma 1, lett. a), dopo le parole *“ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge”*, aggiungere le seguenti parole:

“ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi”.

Motivazione

La norma modifica l'attuale disciplina inserendo nella base di computo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 9 mesi, attualmente esclusi. La modifica si pone in contrasto con la logica che è alla base del collocamento mirato, che presuppone un incremento stabile di occupazione e non una variazione occasionale legata a fluttuazioni di mercato destinate a risolversi in brevi periodi (che il legislatore riferisce oggi ad un periodo di 9 mesi). La disposizione modificativa, se confermata, comporterebbe che – non potendosi adeguare in riduzione gli obblighi assuntivi dei disabili al successivo decremento della forza lavoro derivante dalla riduzione della base di computo per effetto dello spirare del termine – si creerebbe un effetto distorsivo che incrementerebbe continuamente, anche per contratti di brevissimo periodo – la base di computo e la relativa aliquota d'obbligo.

L'effetto distorsivo sarebbe ancor più evidente laddove il lavoratore assunto con contratto a termine per una durata sia pur estremamente ridotta determinasse, nel corso dell'anno, il passaggio da un livello dimensionale ad un altro, così risultando incrementata a dismisura e stabilmente l'aliquota d'obbligo (ad esempio, un lavoratore assunto per un mese che venisse computato come unità aggiuntiva in una platea di 50 unità porterebbe l'aliquota d'obbligo al 7% della base di computo di riferimento e, quindi, ad un obbligo di assunzione non più di 2 disabili ma di 4, senza che questo incremento possa essere successivamente riassorbito).

Capo VII

Il Capo VII è soppresso.

Motivazione

Con l'emendamento si intende escludere dalla riforma la materia della formazione professionale, tema che, per specialità e delicatezza dei contenuti, meriterebbe di essere affrontato in un autonomo ed apposito provvedimento.

In subordine alla soppressione del Capo VII proponiamo le seguenti modifiche agli articoli da 66 al 69.

Art. 66

(Finalità)

Al comma 1, eliminare da “da documentare” fino ad “un'unica”; (1)

Al comma 2, eliminare l'ultimo alinea; (2)

Al comma 3, dopo la parola sociale inserire “nonché “ed eliminare “e”; dopo la parola imprese eliminare “che” e inserire “secondo quanto previsto dalla contrattazione tra le parti sociali ai vari livelli”. Eliminare “rispondono ai criteri di cui all'art. 68, comma 1, lettera e); (3)

Motivazione

1) L'espressione di “dorsale informativa unica” è ambigua e, in sostanza, non si comprende a quali strumenti faccia riferimento.

2) I Fondi interprofessionali non sono strutture che erogano formazione alla stregua degli altri enti citati (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, strutture formative accreditate dalle regioni, centri provinciali per l'istruzione degli adulti).

3) Le imprese sono il luogo naturale e principale in cui si formano le persone e partecipano a pieno titolo alla realizzazione dell'apprendimento non formale. Non ha pertanto alcun senso prefigurare criteri per riconoscerne la capacità formativa.

Art. 67

(Sistemi integrati territoriali)

Al comma 1, sostituire “linee guida” con “indirizzi” ed esplicitare “nel rispetto delle competenze delle Regioni”; (1)

Al comma 1, dopo sistemi integrati territoriali aggiungere “che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro”; (2)

Al comma 1, dopo la parola locali inserire “e le parti sociali del territorio”; (3)

Al comma 1, dopo la parola tali sistemi eliminare fino a “soggetti privati”, riformulando così “tali sistemi prevedono una pluralità di azioni...” (4)

Al comma 1, lettera a) eliminare la parola “ed informale”; (5)

Al comma 1 eliminare la lettera b); (6)

Al comma 2, dopo la parola università si propone di inserire la parola “e imprese”; (7)

Motivazione

1) Il termine “indirizzi” è più opportuno in quanto rispetta maggiormente le competenze in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro assegnate alle Regione sulla base del titolo V della Costituzione.

2) E’ opportuno esplicitare la composizione dei servizi che entreranno a far parte dei sistemi integrati territoriali.

3) In coerenza con il principio di sussidiarietà, alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali, concorrono anche le imprese attraverso i propri sistemi di rappresentanza.

4) L’individuazione delle caratteristiche dei sistemi (flessibilità organizzativa, modalità di funzionamento, piani triennali di intervento, previsione di risorse,...) lascia immaginare la costituzione di nuove strutture dedicate, delle quali non si avverte la necessità. E’ preferibile tenere quindi un profilo ampio, che valorizzi la co-programmazione a livello territoriale tra Istituzioni e parti sociali nella definizione di obiettivi, interventi e risorse.

5) Risulta improbabile costruire dei percorsi di apprendimento informale non essendo questi percorsi intenzionali.

6) Per quanto riguarda i crediti formativi e le certificazioni, deve essere prima chiarito che valore hanno i riconoscimenti. I crediti formativi sono già normati nell'ambito universitario e risulta inutile riproporli. Quanto alle certificazioni, è opportuno precisare che si tratta di una competenza delle Regioni, nell'ambito di standard definiti a livello nazionale quali LEP, e che riguarda esclusivamente il riconoscimento delle competenze ai fini della prosecuzione da parte dei lavoratori dei percorsi formali di istruzione e formazione professionale.

7) La definizione di sistemi integrati, oltre a generare confusione, toglie spazio alle imprese come luogo formativo.

Art. 68

(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)

Eliminare l'intero articolo

Motivazione

Nel momento in cui si discute in merito alla possibilità di abolire il valore legale del titolo di studio, appare contraddittorio appesantire il nostro ordinamento di questo nuovo apparato di complessa e costosa realizzazione, senza prima indicare qual è la spendibilità di questo processo e quali ripercussioni può avere sull'inquadramento in azienda e sul nuovo sistema di apprendistato. Il tutto, oltremodo attraverso una così ampia delega al Governo, senza prevederne alcun costo.

La previsione di Norme Generali dovrebbe essere limitata all'ambito dell'Istruzione e non può valere per le materie su cui le Regioni hanno potestà esclusiva, rispetto a cui lo Stato può indicare solo Livelli Essenziali delle Prestazioni.

Inoltre, l'articolo invade campi che sono propri della contrattazione collettiva:

- uso improprio del termine "qualifica": se si intende qualifica contrattuale, il suo riconoscimento è competenza dei CCNL non della norma statale; se invece si intende "Qualifica di leFP" gli standard di certificazione sono già definiti dall'art. 20 del D.lgs. 226/05;
- il concetto di "capacità formativa delle imprese" è stato superato dal D.lgs. 167/2011, che ha invece parlato di "modalità di erogazione della formazione aziendale" definita dalla contrattazione, eventualmente nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni per l'apprendistato di primo livello.

Art. 69

(Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)

Eliminare l'intero articolo

Motivazione

Coerentemente con quanto espresso per l'articolo precedente, appare attualmente improponibile l'introduzione di un sistema di certificazione delle competenze, dove anche per il passaggio in azienda da una determinata qualifica ad un'altra, potrebbe essere necessaria la certificazione attraverso un "atto pubblico". L'Unione Europea, come indicato nel testo della proposta (art. 69, comma 2), fissa degli indirizzi, mentre solo per alcune professioni regolamentate (medici, infermieri, etc...), prevede l'introduzione di formali riconoscimenti.

In subordine, si precisa che a livello nazionale è prevista l'individuazione degli standard formativi, professionali e di certificazione, sulla base dei quali ciascuna Regione declina il proprio sistema di certificazione.